



Regione Piemonte

Legge Regionale n. 39 del 10 luglio 1989

Disposizioni urgenti per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Piemonte n. 29 del 19 luglio 1989)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Nelle discariche di 1a categoria pubblica e private e negli impianti di termodistruzione per rifiuti solidi urbani, operanti nel territorio regionale, è fatto divieto di smaltire rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali ospedalieri assimilabili agli urbani ai fini dell'incenerimento, proveniente da altre Regioni, fatti salvi i contratti di data certa, regolarmente registrati entro il 31 maggio 1989, che saranno portati a conoscenza della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

1. Nelle sedi autorizzate allo stoccaggio provvisorio in conto terzi operanti nel territorio regionale è fatto divieto di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private di altre Regioni.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

1. Fino all' aggiornamento delle norme integrative e di attuazione delle leggi statali sullo smaltimento dei rifiuti e relative procedure di controllo, la Giunta Regione è autorizzata ad impartire disposizioni ai soggetti che gestiscono impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale al fine di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell' organizzazione dei servizi di smaltimento.

ARTICOLO 4

1. Le violazioni ai divieti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 5 milioni e con la sospensione dell' attività autorizzata per un periodo fino a tre mesi oppure con la revoca dell' autorizzazione in caso di reiterata violazione.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 luglio 1989

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

